



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	715 del 30/09/2019
-----------------------	--------------------

Area	A6 - Polizia Locale
-------------	---------------------

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA IN VIA BACH PER IL 03.10.2019 IN OCCASIONE DELLA FIERA FRANCA D'AUTUUNNO

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che giovedì 3 ottobre 2019 in Viale de Gasperi si svolge la tradizionale Fiera Franca d'Autunno;

CONSIDERATO altresì che la chiusura delle strade attuata per l'occasione riguarderà anche il tratto di Viale de Gasperi compreso tra le Vie Cartigliana e Rosmini con la conseguente deviazione di alcune linee di autobus e soppressione di alcune fermate;

CONSIDERATA, per quanto sopra, la necessità dell'istituzione di un Divieto di Sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via Bach, nella Piazzetta adibita a parcheggio, dalle ore 12,30 alle ore 14,15 del 03.10.2018, quale area di Fermata alternativa per gli Autobus di linea Extraurbana;

RITENUTO, al fine di garantire il regolare svolgimento del trasporto pubblico locale e scolastico, di istituire il Divieto di sosta sopraccitato;

VISTA la segnaletica presente in Via Bach;

VISTI gli artt. 6, 7, 14, 158 e 159 del D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni e gli articoli corrispondenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. n. 495/92;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali approvato con deliberazione di C.C. n. 135 del 18.10.1995;

ORDINA

➤ **dalle ore 12,45 alle ore 14,15 di giovedì 3 ottobre 2019** in Via Bach, nel parcheggio ubicato sul lato nord della Via in prossimità dell'intersezione con le Vie Mozart e Chopin, sarà vietata la sosta con rimozione coatta dei veicoli ad eccezione degli Autobus di linea Extraurbana.

Le inosservanze saranno perseguite con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legge compresa la rimozione coatta dei veicoli.

AVVERTE

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e diviene esecutiva con il posizionamento della prescritta segnaletica stradale nonché dai segnali manuali degli Ufficiali ed Agenti preposti alla regolazione del traffico. E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed al Personale preposto ai servizi di polizia stradale di farla rispettare.

Per i periodi disciplinati dalla presente Ordinanza vengono sospese le precedenti ordinanze o parti di esse in contrasto con la stessa.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovessero verificarsi durante le manifestazioni.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90 n. 241, si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia o entro 120 gg. ricorso Straordinario avanti al Capo di Stato.

In relazione all'art. 37, comma 3 del D.L.vo 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con DPR n° 495/92.

Il Segretario Generale
Dott. Antonello ACCADIA
**(firmata digitalmente)*

** Documento firmato digitalmente. Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Bassano del Grappa in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.lgs 82/05.*